

COMUNE di CARPIGNANO SALENTINO(LE)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO AGRI-FOTOVOLTAICO IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

URBA – I 130115 S.R.L

Via G. Giulini,2
20123 Milano (MI)



Nuova Tutela s.r.l.

Via Ernesto Simini, 36 - 73100 - Lecce (LE)
Mail: amministrazione.nuovaturtela@gmail.com

Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	12/09/2022	EC	EC	GP	Emissione VIA AU

Numero Commessa:

C 4184

Data Elaborato:

12/09/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Certificato di Destinazione Urbanistica (CdU)

Progettista:

Ing. Eugenio CASCELLI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.6710
Via Aristosseno 21, 70126 Bari
Mail e.cascelli@energycube.info
Cell 3382661982

Elaborato:

Rel_14



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Provincia di Lecce

C.F. 83001050752 - P. IVA 00601180755 - tel. 0836.586017 - fax. 0836.586003

http://www.carpignano-salentino.it

UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art.30 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001

La presente certificazione viene rilasciata:

in carta semplice per uso

su carta resa legale ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 25/06/53 n.492.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica

VISTI gli atti d'ufficio e gli strumenti urbanistici vigenti ed a richiesta del sig. **LONGOBARDI Antonio** del 09.05.2022 prot. n. 2826

CERTIFICA

che le particelle di seguito indicate hanno la seguente destinazione urbanistica:

Fg.	Pt.	Superficie totale	P. R. G. pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004	
N°	N°	Ha	Superficie	Destinazione urbanistica
8	39	2.17.70	Circa ha 1.66.70	Zona E/2
			Circa ha 0.51.00	Fasce ed Aree di rispetto della Viabilità
	199	1.32.79	TUTTA	Zona E/2
<i>Le particelle di cui sopra non sono state percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000</i>				

** Vincoli esistenti:

- eventuali interventi edilizi sono subordinati alla normativa del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia), approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015

Carpignano Salentino li 12/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Margherita CAPUTO

Margherita Caputo



Art. 67 ZONA E/2 - AGRICOLE AD IMPIANTO ARBOREO

Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare. In tale zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di condizione agricola. Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda, che risultino dai piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico- produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una- tantum del 20% della Superficie utile Su preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative. In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti i seguenti interventi diretti:

- a) costruzione di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole. Si applicano i seguenti indici: - Indice di fabbricabilità fondiaria: $I_f=0,02$ mc./mq. -Superficie minima dell'area interessata dall'intervento: Sf. 1 ha;

- b) per aziende singole o raggruppate anche se non contigue che raggiungano una superficie non inferiore a 2ha sono consentiti: - per la residenza a servizio dell'azienda agricola: volume massimo in un unico edificio $V=400mc$. Aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 2 ha nel rapporto di 30 mc/ha; - Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici: $H_{max} = 7,50$ mt.
- c) può essere consentita in caso ricorrano le condizioni per il rilascio della Concessione Edilizia gratuita, previste dell'art.9 lettera a della Legge n°10/77, la costruzione di ricovero per attrezzi a diretto servizio della produzione con una superficie utile S_u di mq. 50 anche per aziende agricole che abbiano una superficie minore ad un ettaro.

Art. 90 FASCE ED AREE DI RISPETTO DELLA VIABILITA'

Nelle tavole del PRG sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. n° 1404/68. In mancanza di specifiche indicazioni, al di fuori degli insediamenti urbani devono essere comunque rispettate le distanze minime stabilite dal D.M. n° 1404/68. Nelle fasce di rispetto della rete viaria, indicate nelle tavole del PRG, non è consentita alcuna nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La superficie delle fasce di rispetto della sede viaria può essere utilizzata ai fini dell'applicazione degli indici della limitrofa zona agricola E 1 ed E 2. Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico. Gli impianti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini e servizi igienici, con esclusione di abitazioni e di attività commerciali), devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni: - Indice di fabbricabilità fondiaria: I.F. = 0,10 mc/mq; - Rapporto di copertura: R.C. = 0,04; - Distanza minima dai confini: mt. 5,00; - Altezza massima: $h_{max} = 5,00$ m.; - Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della lunghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto. Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Provincia di Lecce

C.F. 83001050752 - P. IVA 00601180755 - tel. 0836.586017 - fax. 0836.586003

http://www.carpignano-salentino.it

UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art.30 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001

La presente certificazione viene rilasciata:

- in carta semplice per uso
- su carta resa legale ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 25/06/53 n.492.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica

VISTI gli atti d'ufficio e lo strumento urbanistico vigente ed a richiesta della sig.ra CONOCI Maria Antonia del 11.05.2022 prot. n. 2882

CERTIFICA

che le particelle di seguito indicate hanno la seguente destinazione urbanistica:

Fg.	Pt.	Superficie totale	P. R. G. pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004	
			Superficie	Destinazione urbanistica
8	197	0.83.90	Circa ha 0.49.70	Zona E/2
			Circa ha 0.34.20	Fasce ed Aree di rispetto della Viabilità
	198	2.49.08	Circa ha 1.68.28	Zona E/2
			Circa ha 0.80.80	Fasce ed Aree di rispetto della Viabilità
	70	3.20.13	Circa ha 2.88.63	Zona E/2
			Circa ha 0.31.50	Fasce ed Aree di rispetto della Viabilità

Le particelle di cui sopra non sono state percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000

** Vincoli esistenti:

- eventuali interventi edilizi sono subordinati alla normativa del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia), approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015

Carpignano Salentino li 12/05/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Margherita CAPUTO

Margherita Caputo

Art. 67 ZONA E/2 – AGRICOLE AD IMPIANTO ARBOREO

Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare. In tale zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di condizione agricola. Interventi di trasformazioni culturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda, che risultino dai piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico- produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una- tantum del 20% della Superficie utile Su preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative. In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti i seguenti interventi diretti:

- a) costruzione di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole. Si applicano i seguenti indici: - Indice di fabbricabilità fondiaria: If=0,02 mc./mq. --Superficie minima dell'area interessata dall'intervento: Sf. 1 ha;

- b) per aziende singole o raggruppate anche se non contigue che raggiungano una superficie non inferiore a 2ha sono consentiti: - per la residenza a servizio dell'azienda agricola: volume massimo in un unico edificio $V=400\text{mc}$. Aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 2 ha nel rapporto di 30 mc/ha; - Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici: $H_{\text{max}} = 7,50 \text{ ml}$.
- c) può essere consentita in caso ricorrano le condizioni per il rilascio della Concessione Edilizia gratuita, previste dall'art.9 lettera a della Legge n°10/77, la costruzione di ricovero per attrezzi a diretto servizio della produzione con una superficie utile Su di mq. 50 anche per aziende agricole che abbiano una superficie minore ad un ettaro.

Art. 90 FASCE ED AREE DI RISPETTO DELLA VIABILITA'

Nelle tavole del PRG sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. n° 1404/68. In mancanza di specifiche indicazioni, al di fuori degli insediamenti urbani devono essere comunque rispettate le distanze minime stabilite dal D.M. n° 1404/68. Nelle fasce di rispetto della rete viaria, indicate nelle tavole del PRG, non è consentita alcuna nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La superficie delle fasce di rispetto della sede viaria può essere utilizzata ai fini dell'applicazione degli indici della limitrofa zona agricola E 1 ed E 2. Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico. Gli impianti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini e servizi igienici, con esclusione di abitazioni e di attività commerciali), devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni: - Indice di fabbricabilità fondiaria: I.F. = 0,10 mc/mq; - Rapporto di copertura: R.C. = 0,04; - Distanza minima dai confini: mt. 5,00; - Altezza massima: $h_{\text{max}} = 5,00 \text{ m.}$; - Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della lunghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto. Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Provincia di Lecce

C.F. 83001050752 - P. IVA 00601180755 - tel. 0836.586017 - fax. 0836.586003

http://www.carpignano-salentino.it

UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Art.30 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001

La presente certificazione viene rilasciata:

in carta semplice per uso

su carta resa legale ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 25/06/53 n.492.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Settore edilizia e urbanistica

VISTI gli atti d'ufficio e gli strumenti urbanistici vigenti ed a richiesta del sig. **TERMO Biagio Pantaleo** del 27.05.2022

CERTIFICA

che la particella di seguito indicata ha la seguente destinazione urbanistica:

Fg.	Pt.	Superficie totale	P. R. G. pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004	
N°	N°	Ha	Superficie	Destinazione urbanistica
8	68	1.08.60	Tutta	Zona E/2
<i>La particella di cui sopra non è stata percorsa dal fuoco ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000</i>				

**** Vincoli esistenti:**

- eventuali interventi edilizi sono subordinati alla normativa del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia), approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015

Carpignano Salentino li 31/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Margherita CAPUTO



Margherita Caputo

Art. 67 ZONA E/2 – AGRICOLE AD IMPIANTO ARBOREO

Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agricolo da salvaguardare. In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di condizione agricola. Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda, che risultino dai piani zonali o, in loro assenza, da certificazione della loro idoneità tecnico- produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una- tantum del 20% della Superficie utile Su preesistente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative. In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti i seguenti interventi diretti:

- costruzione di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole. Si applicano i seguenti indici: - Indice di fabbricabilità fondiaria: $If=0,02$ mc./mq. -Superficie minima dell'area interessata dall'intervento: Sf. 1 ha;
- per aziende singole o raggruppate anche se non contigue che raggiungano una superficie non inferiore a 2ha sono consentiti: - per la residenza a servizio dell'azienda agricola: volume massimo in un unico edificio $V=400$ mc. Aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 2 ha nel rapporto di 30 mc/ha; - Altezza massima ad eccezione dei volumi tecnici: $H_{max} = 7.50$ ml.
- può essere consentita in caso ricorrano le condizioni per il rilascio della Concessione Edilizia gratuita, previste dell'art.9 lettera a della Legge n°10/77, la costruzione di ricovero per attrezzi a diretto servizio della produzione con una superficie utile Su di mq. 50 anche per aziende agricole che abbiano una superficie minore ad un ettaro.

